



Euroconference NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di lunedì 26 Settembre 2022

CASI OPERATIVI

Il conto della gestione in fase di esecuzione del concordato omologato
di **EVOLUTION**

DIRITTO SOCIETARIO

Riduzione solo parziale del capitale a causa di perdite
di **Fabio Landuzzi**

PATRIMONIO E TRUST

Note sulla stesura dell'atto di trust
di **Ennio Vial**

DICHIARAZIONI

Le valute virtuali nel quadro RW
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

LAVORO E PREVIDENZA

Prestazioni occasionali nelle imprese e nell'ambito familiare
di **Laura Mazzola**

CASI OPERATIVI

Il conto della gestione in fase di esecuzione del concordato omologato

di EVOLUTION

Master di specializzazione

GESTIONE DELLA “NUOVA” CRISI D’IMPRESA

[Scopri di più >](#)

Quali sono i contenuti del conto della gestione che il commissario è tenuto a presentare in fase di esecuzione di un concordato in continuità aziendale omologato?

Nel caso di un concordato preventivo in continuità aziendale omologato il Commissario Giudiziale ha un ruolo di sorveglianza in merito alla corretta esecuzione del concordato stesso.

In particolare, in genere il decreto di omologazione pone a suo carico la redazione di relazione periodiche informative con cui il commissario è tenuto ad informare ed aggiornare i creditori ed il Giudice Delegato circa l'andamento della gestione, l'esecuzione del concordato, le operazioni poste in essere dal debitore nell'arco temporale oggetto di analisi e varie altre.

Lo strumento che il commissario può essere chiamato ad elaborare, o che comunque in ogni caso può essergli utile per effettuare le verifiche periodiche che gli sono richieste, è il conto della gestione.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



DIRITTO SOCIETARIO

Riduzione solo parziale del capitale a causa di perdite

di Fabio Landuzzi

Master di specializzazione

GESTIONE DELLA “NUOVA” CRISI D’IMPRESA

[Scopri di più >](#)



È possibile che il **capitale sociale** di una società venga **ridotto solo parzialmente** a fronte di **perdite superiori al terzo** del capitale stesso? Analogamente, è possibile una **parziale copertura delle perdite** in una misura non eccedente il terzo del capitale sociale?

Questi temi sono stati oggetto di un intervento interpretativo del **Consiglio Notarile di Milano** nella **Massima n. 204** in cui si è affermato che **sino a quando non si verificano** le condizioni che rendono **obbligatoria la riduzione del capitale** per perdite di ammontare **superiore al terzo** – ex [articoli 2446, comma 2](#), per le SpA, e [2482-bis, comma 4, cod. civ.](#) per le Srl – **l’assemblea dei soci ha la facoltà** di poter disporre la **riduzione del capitale sociale** andando a coprire anche **solo una parte delle perdite**, sia qualora questa parziale copertura conduca la perdita residua **al di sotto del terzo** del capitale, e sia qualora la perdita stessa risulti, dopo la copertura parziale, comunque **ancora superiore al limite del terzo** del capitale sociale.

La Massima notarile ritiene che si debbano distinguere **due diverse circostanze**:

1. **la prima**, in cui **la delibera** dell’assemblea di copertura delle perdite viene **assunta nel corso del cd. periodo di grazia**, ossia anteriormente al momento in cui si tiene l’assemblea dei soci di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui la perdita è emersa;
2. **la seconda**, in cui invece **la delibera è assunta** proprio in **detta assemblea** convocata anche ai sensi dell’[articolo 2446, comma 2, cod. civ.](#) ([articolo 2482-bis, comma 4, cod. civ.](#)).

Affrontando dapprima proprio questo **secondo caso**, l’assemblea dei soci dovrà **obbligatoriamente decidere** in ordine agli **adeguati provvedimenti** da assumere con riferimento alle perdite emerse, che potranno consistere nella **copertura integrale delle perdite** (superiori al terzo del capitale, ma comunque non tali da ridurlo al di sotto del minimo), oppure la **patrimonializzazione della società**, oppure anche **operazioni straordinarie** (ad esempio, la fusione) tali da determinare, in esito della stessa, l’assorbimento delle perdite.

Nel **primo caso**, e quindi quando sia **corrente il cd. periodo di grazia**, invece, sarebbe possibile per l'assemblea **deliberare una copertura anche solo parziale delle perdite**, andando a ridurre il capitale sociale per l'equivalente importo.

Questa conclusione sarebbe consentita alla luce del fatto che la **norma di riferimento**, che ricordiamo essere il comma 2 dell'[articolo 2446 cod. civ.](#) (norma equivalente per le Srl e collocata al comma 4 dell'[articolo 2482-bis cod. civ.](#)), nel primo periodo pare **imporre l'obbligo di copertura integrale** (o in alternativa l'assunzione dei provvedimenti adeguati di cui si è detto) **solo alla scadenza del cd. periodo di grazia** rappresentato appunto dalla data in cui viene tenuta l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio seguente.

Peraltro, **disponendo una copertura solo parziale della perdita**, si ha l'effetto di costringere la società a **conservare al proprio attivo** una parte di **patrimonio netto maggiore** di quella che residuerebbe ove la perdita fosse interamente coperta con l'assorbimento sul capitale sociale, così che **non vi sarebbe alcun rischio** di maggiore depauperamento a **danno dei terzi** o dei creditori sociali.

Allo stesso modo, in caso di utili futuri, la quota da accantonare alla **formazione della riserva legale** avrà come riferimento un importo superiore con riguardo al capitale nominale, andando a maggior ragione a rimuovere ogni remora in termini di **rischi di indebolimento del presidio alla integrità patrimoniale** della società.

Una chiosa poi circa la **speciale disciplina delle perdite** ai sensi della L. 178/2020 e ss.mm. che, come noto, **sospende l'applicazione di una parte della normativa** relativa agli obblighi di copertura delle perdite e della causa di scioglimento di cui all'[articolo 2484, comma 1, n. 4, cod. civ.](#) per cinque anni.

Ebbene, in questa circostanza, che si sostanzia in una sorta di **temporaneo congelamento delle perdite** e di allungamento degli effetti del cd. periodo di grazia, a valere sulla perdita emergente al 31 dicembre 2020 e/o al 31 dicembre 2021, altro non si ha che un effetto di **rideterminazione della perdita rilevante**, ai sensi degli [articoli 2446 e 2482-bis cod. civ.](#), **al netto di quella che fruisce della sospensione** disposta in forza del regime speciale anzidetto, senza che ciò possa in qualche misura interferire sulle conclusioni a cui perviene la Massima qui citata circa la **legittimità di una copertura anche solo parziale** della perdita **prima del decorso del periodo di grazia**.

PATRIMONIO E TRUST

Note sulla stesura dell'atto di trust

di Ennio Vial

Master di specializzazione

IL TRUST QUALE STRUMENTO PER LA TUTELA ED IL PASSAGGIO GENERAZIONALE DEL PATRIMONIO

[Scopri di più >](#)

La **stesura dell'atto di trust** è un'operazione oltremodo delicata.

Un tempo si era soliti raccomandare di **non fare affidamento ai trust ciclostile**, copiati e incollati in modo acritico da altri atti.

A prima vista **due distinti atti di trust** redatti dallo stesso professionista potrebbero risultare **quasi uguali**.

In realtà, ben può accadere che **anche una semplice parola o frase posta qua e là sia sufficiente per differenziare sensibilmente un atto dall'altro**.

Nel corso degli ultimi anni la sempre maggior diffusione dell'istituto e la connessa sempre più agevole possibilità di recuperare bozze di atti ha dato vita ad un nuovo fenomeno che rappresenta una **mutazione genetica del trust ciclostile**: si tratta del **trust collage**, ossia derivante da una **commistione di diversi atti uniti e amalgamati** da ulteriori interventi personali dell'estensore.

L'effetto che si ottiene in questi casi può essere **ancora più problematico** rispetto a quello del caso del trust ciclostile.

Se, infatti, l'acritica copiatura di un atto ben fatto poteva comunque dar vita ad un **buon atto di trust**, ed il vero problema era rappresentato dall'**inadeguatezza dello stesso alla fattispecie concreta**, il **collage di più atti**, invece, porta ad un **atto malfatto con previsioni caotiche**, non coordinate tra di loro e che spesso, risultano **contradditorie**.

Nel corso del Master sul trust che partirà a breve dedicheremo una **giornata alla creazione dell'atto**. È fuori discussione che, ogni volta che viene **redatto un nuovo atto di trust si parte sempre da una bozza precedentemente utilizzata** ed è innegabile che quando leggiamo in altri **atti di trust delle clausole ben fatte, le facciamo nostre**; tuttavia, vi sono dei comportamenti

pratici che è bene seguire in sede di stesura dell'atto.

Senza pretese di esaustività segnaliamo in questa sede alcune **questioni** che, ad esempio, nella redazione di un **trust familiare donatorio devono essere considerate**.

Innanzitutto è opportuno **curare con attenzione le premesse** che permettono di far capire, a chi redigerà l'atto, **quali sono le ragioni che stanno alla base dello stesso**. Ovviamente, le premesse devono essere coerenti con le clausole dell'atto.

Un ulteriore aspetto da considerare, inoltre, attiene alla **fluidità** dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti. Se, ad esempio, sono previste delle **autorizzazioni** che devono essere concesse per il compimento di determinati atti, si devono chiarire le **modalità** con cui queste devono essere richieste e le chiare conseguenze della **mancata concessione** di queste autorizzazioni. Infatti, non sono infrequenti i casi in cui il trust si inceppa nella sua operatività ed il **trustee** si trova nella scomoda posizione di dover gestire dei beni a lui intestati, magari senza una libertà di manovra.

Un altro aspetto importante da considerare è quello dell'**interposizione del trust** ai fini della fiscalità diretta. Sia chiaro che l'interposizione fiscale del trust non rappresenta certamente un giudizio di disvalore dello stesso, tuttavia, è bene essere consapevoli delle conseguenze di tale situazione. Chi scrive ritiene opportuno **tenere sempre presenti le linee guida dell'Agenzia delle Entrate** espresse nella [circolare 43/E/2009](#) e nella [circolare 61/E/2010](#), oltre agli **ulteriori e più recenti interventi dell'Agenzia su casistiche meno generiche e astratte**.

Una volta che è stata redatta una **bozza avanzata dell'atto**, si possono fare due esercizi interessanti per testarne l'efficacia.

Il primo test consiste nell'ipotizzare le **varie casistiche che possono interessare il disponente, il trustee, il beneficiario e il guardiano**, quali la morte, l'incapacità, la perdita reciproca di fiducia e vari mutamenti della propria situazione personale quali, matrimoni, separazioni o divorzi.

È impossibile prevedere ogni cosa; tuttavia, **si possono ipotizzare diversi scenari** e valutare come il trust reagisce alle varie situazioni.

Il secondo test consiste nel **far leggere l'atto ad una persona più o meno qualificata**; una lettura, che ovviamente deve essere attenta e non superficiale, effettuata da una persona con un certo profilo intellettuale, ancorché digiuna da approfondite conoscenze sul trust, può far nascere delle osservazioni interessanti. Il trust, infatti, deve poi confrontarsi **con la vita di ogni giorno** e potrà essere letto da soggetti molto diversi tra di loro, con una differente sensibilità e differente competenza.

Il trust ben fatto non è quello il cui atto risulta comprensibile solo da pochi operatori del settore; è, piuttosto, quello il cui atto risulta **chiaro al maggior numero di lettori possibili**.

DICHIARAZIONI

Le valute virtuali nel quadro RW

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

PIANIFICAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE: LA GESTIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO FISCALE E LA TAX COMPLIANCE

[Scopri di più >](#)

Le valute virtuali sono utilizzate come **“moneta” alternativa** a quella tradizionale avente corso legale ed emessa dall’Autorità monetaria; la loro circolazione si fonda su un principio di **accettazione volontaria** da parte degli operatori che decidono di utilizzarla ([risoluzione 72/E/2016](#)).

La valuta virtuale è la **rappresentazione digitale di valore**, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente (**articolo 1, comma 1, lettera f**, D.M. 13.01.2022).

Tecnicamente le “valute virtuali” sono **stringhe di codici digitali** opportunamente criptati, generati in via informatica mediante complessi algoritmi matematici. Lo scambio di tali codici criptati tra gli utenti avviene attraverso **applicazioni software specifiche**. Pertanto, tali “valute” hanno natura esclusivamente “digitale” essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici (ad esempio pc e smartphone) e sono **conservate, generalmente, in “portafogli elettronici”** (c.d. *wallet*).

I *wallet* sono classificati in base a criteri diversi, tra i quali quelli più rilevanti si basano:

- sulla **tecnologia del mezzo di conservazione** (i.e. *paper, hardware, desktop, mobile, web*),
- sulla **connettività alla rete** dell’ambiente in cui sono archiviate le chiavi (i.e. *hot wallet* e *cold wallet*) e
- sul **controllo o meno della chiave privata da parte dell’utente** (*custodial/non custodial wallet*).

In sostanza, i *wallet* consistono in una coppia di chiavi crittografiche di cui:

1. la **chiave pubblica**, comunicata agli altri utenti, rappresenta l’indirizzo a cui associare la

- titolarità delle valute virtuali ricevute;
2. la **chiave privata**, mantenuta segreta per garantire la sicurezza delle valute associate, consente di trasferire valute virtuali ad altri portafogli ([risposta 788/2021](#)).

Ai fini delle imposte sul reddito delle **persone fisiche che detengono valute virtuali** al di fuori dell'attività d'impresa, alle operazioni in valuta virtuale **si applicano i principi generali** che regolano le operazioni aventi ad oggetto **valute tradizionali** ([risposta 788/2021](#)).

La [risoluzione 72/E/2016](#) fa riferimento in generale alle operazioni **“relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio”** di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della Direttiva 2006/112/CE.

Occorre pertanto considerare la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi per il monitoraggio degli investimenti e attività estere.

Sono obbligati alla presentazione del quadro le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d'imposta detengono, a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, **suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia** in base all'[articolo 4 D.L. 167/1990](#).

Tra le attività finanziarie interessate vi sono le **valute estere** ed i **depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero** indipendentemente dalle modalità di alimentazione.

L'obbligo di monitoraggio **non sussiste per i depositi e conti correnti bancari** costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta **non sia superiore a 15.000 euro** ([articolo 2 L. 186/2014](#)). Il medesimo obbligo sussiste anche per le attività finanziarie estere **detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti**.

Sussiste l'**obbligo di monitoraggio anche con riferimento alla detenzione di valute virtuali** da parte dei predetti soggetti (indipendentemente dal valore massimo complessivo previsto per i conti correnti bancari) in quanto le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Le valute virtuali **non sono soggette all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe)** dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti **esclusivamente di natura bancaria** ([circolare 28/E/2012](#)).

Nel caso in cui il contribuente **detenga il wallet presso una Società italiana non sarà tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, né tanto meno al pagamento dell'Ivafe** ([risposta 437/2022](#)).

Con riferimento specifico al **periodo di imposta 2021**, secondo le istruzioni per la compilazione

del **Quadro RW**, approvate con Provvedimento prot. n. 30730/2022 del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022, va indicato **nella colonna 3 “codice individuazione bene” il codice 14 (Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali), senza compilare la colonna 4 “Codice Paese estero”**.

Ai fini della compilazione di tale quadro, il **controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento**, deve essere determinato al **cambio indicato a tale data** sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale.

Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d'anno.

La presentazione del quadro RW, insieme al frontespizio del modello Redditi Persone fisiche 2022, con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi, è **possibile** nei casi di esonero dalla dichiarazione stessa o qualora il contribuente abbia utilizzato il modello 730/2022 **come quadro aggiuntivo**.

La sanzione applicabile alla mancata indicazione dei dati nel quadro RW, dettata dall'[articolo 5, comma 2, D.L. 167/1990](#), è **dal 3 al 15 per cento** dell'ammontare degli importi non dichiarati; la misura della sanzione amministrativa pecuniaria raddoppia con riferimento agli investimenti e attività negli **Stati o territori a regime fiscale privilegiato** di cui al D.M. 04.05.1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10.05.1999 e al D.M. 21.11.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23.11.2001.

Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata entro 90 giorni dal termine, si applica la **sanzione di euro 258**.

LAVORO E PREVIDENZA

Prestazioni occasionali nelle imprese e nell'ambito familiare

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

PRESTAZIONI OCCASIONALI NELLE IMPRESE E NELL'AMBITO FAMILIARE

[Scopri di più >](#)

Le **prestazioni occasionali** sono uno strumento utilizzabile da coloro che intendono intraprendere un'**attività in modo saltuario o sporadico**.

L'[articolo 54-bis D.L. 50/2017](#), modificato da ultimo dal D.Lgs. 104/2022, prevede la possibilità di **acquisire prestazioni di lavoro occasionale** ossia attività lavorative che, nel corso dell'anno, danno luogo:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;

c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro”.

Tali **somme**, riferite ai compensi percepiti dal prestatore al netto di contributi, premi Inail e costi di gestione, sono **computate al 75 per cento del loro valore**, ai fini del raggiungimento della soglia di 5.000 euro, **per i seguenti soggetti**:

- **titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;**
- **giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a un ciclo di studi presso l'università;**
- **disoccupati;**

- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni a sostegno del reddito.

In aggiunta al limite economico, previsto dalla lettera c), è necessario rispettare, nel corso dello stesso anno civile, il **tetto massimo di 280 ore** (o il diverso limite previsto nel settore agricolo), indicato dal comma 20 dell'[articolo 54-bis](#).

Il **superamento**, anche solo di uno dei due limiti indicati, comporta la **trasformazione della prestazione occasionale in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato**.

Si evidenzia, inoltre, che il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale è **vietato** rispetto a soggetti con i quali **l'utilizzatore abbia in corso, o abbia cessato da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa**.

La medesima disposizione di cui all'articolo 54-bis distingue poi le prestazioni occasionali, rese mediante il **sistema del "libretto di famiglia"** dai **contratti di prestazione occasionale**.

In particolare:

- per quanto attiene al **"libretto di famiglia"**, l'utilizzatore persona fisica può acquistare, attraverso la piattaforma dell'Inps, un **libretto nominativo prefinanziato**, composto da **titoli di pagamento con valore nominale fissato in 10 euro**, per il **pagamento delle prestazioni occasionali rese da uno o più prestatori in relazione a piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare e attività svolte da "steward" negli impianti sportivi**;
- diversamente, con il **contratto di prestazione occasionale** l'utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, **prestazioni di lavoro occasionale o saltuaria di ridotta entità**, entro i limiti sopra indicati, corrispondendo un **compenso minimo orario mai inferiore a 9 euro** (ad eccezione del settore agricolo).

Con riferimento al solo contratto di prestazione occasionale si evidenzia che, ai sensi del comma 17 dell'[articolo 54-bis](#), l'utilizzatore è tenuto a **trasmettere all'Inps**, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, una **dichiarazione contenente**, tra l'altro:

- **i dati anagrafici e identificativi del prestatore;**
- **il luogo di svolgimento della prestazione;**
- **l'oggetto della prestazione;**
- **la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione;**
- **il compenso pattuito**, mai inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata.

Infine, si rileva che i compensi percepiti dal prestatore sono **esenti da imposizione fiscale** e non incidono sullo stato di disoccupato.